

[...]

1) di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l'anno 2012 come segue:

- 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 9,80 per mille per l'abitazione (e la pertinenza ammessa) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, con dichiarazione da presentare entro il 31/08 di ogni anno
- 10,60 per mille per tutti gli altri immobili;
- 2,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali

2) di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate

3) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

4) di dare atto che l'aliquota del 4,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

5) di dare atto che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92;

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012

7) di dare atto che il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

8) di dare atto che per quanto non specificatamente previsto nella presente deliberazione si fa riferimento a quanto stabilito dalla vigente normativa;

9) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

[...]